



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona
Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data.....

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	Pag	3
Articolo 2	Istituzione dell'imposta.....	Pag	3
Articolo 3	Presupposto dell'imposta.....	Pag	3
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento.....	Pag	4
Articolo 5	Esenzioni	Pag	4
Articolo 6	Misura dell'imposta.....	Pag	5
Articolo 7	Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.....	Pag	5
Articolo 8	Versamenti.....	Pag	6
Articolo 9	Disposizioni in tema di accertamento.....	Pag	6
Articolo 10	Sanzioni.....	Pag	7
Articolo 11	Sanzioni Amministrative non tributarie.....	Pag	8
Articolo 12	Riscossione coattiva.....	Pag	8
Articolo 13	Funzionario Responsabile dell'imposta.....	Pag	8
Articolo 14	Rimborsi.....	Pag	9
Articolo 15	Finalità dell'imposta.....	Pag	9
Articolo 16	Disposizioni transitorie	Pag	9
Articolo 17	Entrata in vigore e disposizioni finali.....	Pag.	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2011
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, gli obblighi dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è **l'alloggio** nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna, come definite in linea di principio dalla vigente legge regionale in materia di turismo e materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L.50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di San Zeno di Montagna che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 180 D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale;
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 202, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale;
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone di locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di San Zeno di Montagna.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone paganti, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella “comunicazione periodica” prevista dal successivo articolo 7;

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola per analogia;
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di 30 pernottamenti consecutivi in tutte le altre località di questo Comune;

Articolo 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di San Zenò di Montagna;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'art. 8;
 - c) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo relativo all'imposta di soggiorno applicata e predisposto a cura e spese del Comune di San Zenò di Montagna in più lingue (locandina informativa da scaricare dal settore modulistica del sito comunale: www.comunesanzenodimontagna.it);
 - d) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro il 16 del mese successivo, la “dichiarazione periodica” contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, generata automaticamente dal software messo a disposizione; La “dichiarazione periodica” va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura per tutti i periodi di apertura dichiarati presso il portale regionale;
 - e) versare entro il 16 del mese successivo l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di “dichiarazione periodica” (di cui al punto d). Il termine di versamento della presente

lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;

- i. il versamento deve avvenire: con sistema PAGOPA dal 01.03.2021;
- f) In caso di rifiuto al versamento dell'imposto di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
- g) A decorrere dall'anno d'imposta 2021, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.
- h) Inviare al Comune di San Zeno di Montagna esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzo mail: anagrage@comune.sanzenodimontagna.vr.it oppure PEC sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia del riepilogo della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi reperibile dal portale dell'Ente competente.

Articolo 8 Versamenti

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo e rilascia apposita quietanza tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) Registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la causale "assolta imposta di soggiorno per euro.... Fuori campo Iva").
 - b) Utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
3. Nel caso in cui il versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento, sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,00 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive “questionari” relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l’obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta rispetto alla scadenza indicata nel presente regolamento ovvero il 16 del mese successivo a cui l’imposta si riferisce, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, prevista dal comma 2 dell’articolo 7, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
4. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamenti delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - ad 1/10 di quella ordinaria del 15%,(1,5%) se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (ravvedimento breve), Inoltre se la tardività non supera i 14 giorni (ravvedimento sprint), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
 - ad 1/9 di quella ordinaria del 15% (1,67%)se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (ravvedimento intermedio);
 - ad 1/8 del 30% (3.75%) se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo);
 - ad 1/7 del 30% (4,29%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento biennale);
 - ad 1/6 del 30% (5%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento ultra biennale).
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo ed il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo: la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

7.

Articolo 11 Sanzioni Amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) Omesso accredito al sistema informativo previsto dall'art. 7;
 - b) Violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 7;
 - c) Mancata presentazione della "dichiarazione periodica" prevista dal comma 2 dell'art. 7;
2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
2. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 13 Funzionario responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed adozione dei conseguenti atti.

Articolo 14 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta da presentare al Comune di San Zeno di Montagna all'indirizzo mail: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it o indirizzo pec sanzenodimontagna.vr@cert.it-veneto.it da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 15

Finalità dell'imposta

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, è finalizzata ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazione turistiche, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni associazione di categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal vigente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'art. 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 180 del D.Lgs. 180 34/2020, in quanto compatibile;

Articolo 17

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quarter, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.